COMUNE DI RESANA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1
L'edificio che ospita i mini – alloggi è una struttura di proprietà del Comune, sita in Via della Croce n. 3 di cui l'Amministrazione intende avvalersi per scopi socio-assistenziali per soddisfare esigenze abitative di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e/o economiche.
La struttura comprende, allo stato attuale, un numero di tre mini alloggi.

Art. 2
Per ottenere la concessione in uso dei mini –alloggi disponibili, gli interessati dovranno presentare domanda ai Servizi Sociali del Comune.
Ai fini dell'ottenimento, saranno requisiti indispensabili posseduti alla data di presentazione della domanda:
a) l'autosufficienza del richiedente;
b) una età di almeno 60 anni;
c) la residenza nel comune di Resana da almeno 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
d) la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure l'essere cittadino di paesi terzi in possesso della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I cittadini comunitari ed extracomunitari non devono essere stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;
e) possedere un reddito mensile non superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale annualmente stabilito dall'INPS. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.
Altri requisiti necessari per la concessione di cui trattasi sono:

- che il richiedente non sia proprietario di alloggio agibile;
- che il richiedente non sia in grado di rendere agibile il proprio alloggio.

Potrà essere disposta la concessione anche all'unico genitore di figli minori in particolare stato di disagio o bisogno residente nel Comune di Resana da almeno 10 anni.

La precedenza per l'assegnazione sarà data, in via generale, in funzione inversa del reddito del richiedente.

Art. 3

Nel caso di un numero di richieste superiori al numero di mini – alloggi disponibili ed a parità di condizioni, sarà data precedenza in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda ed all'apposita relazione presentata dall'assistente sociale.

Art. 4

All'esame delle domande correlate dalla relazione dell'assistente sociale sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 ed al provvedimento di concessione dei mini – alloggi provvederà la Giunta Comunale sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

E' competenza della Giunta Comunale procedere anche alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario:

- abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento;
- abbia disatteso una o più norme contenute nel presenti regolamento;
- abbia utilizzato l'alloggio per attività illecite;
- non tenga un comportamento civile e corretto nei confronti del vicinato;

Il provvedimento di decadenza dell'assegnazione potrà essere disposto solo dopo aver comunicato all'assegnatario con lettera raccomandata o a mezzo di notifica, i fatti a lui ascritti ed assegnandogli un termini di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle opportune deduzioni scritte e di documenti.

In caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale avrà diritto di risolvere l'assegnazione dell'alloggio, senza che l'assegnatario avanzi alcuna pretesa.

Art. 5

L'assegnatario non potrà lasciare il mini-alloggio in concessione se non per ricovero ospedaliero o brevi periodo di vacanza.

Il mancato rispetto della presente norma comporta l'immediata decadenza della concessione.

Art. 6

In ciascun mini – alloggio non potrà risiedere alcun'altra persona oltre l'assegnatario con il nucleo familiare definitivo in sede di concessione.

E' compito degli organi di Polizia Locale provvedere a monitorare periodicamente tale situazione.

Art. 7
L'assegnatario dovrà corrispondere al Comune, per l'uso del mini-alloggio, un contributo il cui importo è determinato nella misura di € 250,00.= mensili.
Detta contribuzione comprende, oltre alla quota per l'uso del mini-alloggio già arredato, quella comprendente il riscaldamento, l'energia elettrica, acqua calda e fredda e gas per usi domestici.
La somma suddetta dovrà essere versata entro il giorno 15 di ciascun mese.

Art. 8
L'assegnatario è tenuto a:

- conservare con cura gli eventuali arredi già in dotazione all'alloggio al momento della consegna dei locali;
- mantenere in buono stato di conservazione i locali assegnati e gli spazi di comune utilizzo;
- non eseguire nell'alloggio alcun lavoro di modifica, a meno che non sia autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- consegnare i locali all'Amministrazione Comunale nelle identiche condizioni in cui si trovava al momento dell'assegnazione.

All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'assegnatario che sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dell'immobile provvederanno a redigere e firmare apposito verbale. Analoga procedura verrà eseguita al momento del rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario al fine di verificare la presenza di danni o mancanze. Nel caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali assegnati e nei locali comuni, gli assegnatari non potranno contrastarne l'esecuzione.

Art. 9
L'Ente potrà in ogni momento procedere con proprio personale ad effettuare verifiche presso i mini alloggi al fine di constatare il corretto utilizzo degli stessi ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
Le ispezioni verranno effettuate, in contraddittorio tra le parti.

Art. 10
Per quanto non previsto da presente Regolamento vale la normativa in materia di condominio, di edilizia residenziale e le norme del Codice Civile.

Art. 11
La Giunta Comunale, potrà derogare a qualcuno dei requisiti di cui agli artt 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento, in casi eccezionali e di comprovata assoluta necessità a seguito di valutazione di apposita relazione presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 12

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i criteri per la concessione in locazione dei mini alloggi per anziani realizzati dal Comune approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.1984.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 01.08.2015 esecutiva il 08.09.2015.

Regolamento entrato in vigore il 08.09.2015